

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	11
ALLEGATO 1 ( <i>Nuovi emendamenti del relatore e subemendamenti</i> ) .....	17
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i> ) .....	20

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
AVVERTENZA .....	16

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.**

**C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver ricordato che le proposte di legge in esame sono inserite nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 11 maggio prossimo, avverte che al testo unificato in esame (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22 ottobre 2014*) sono stati presentati emendamenti (*vedi allegati ai Bollettini delle Giunte e Commissioni del 10 dicembre 2014 e 17 febbraio 2015*) nonché subemendamenti all'emendamento del relatore (*vedi allegato 1*). Avverte che sono state ritirate le proposte emendative Ferranti 1.16 e 1.02 del relatore. Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di competenza sugli emendamenti.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti l'emendamento Rossomando 1.20 e Santerini 1.25, qualora riformulati come

emendamenti soppressivi del primo periodo della lettera *b*), del comma 1, dell'articolo 1, sull'emendamento del relatore 1.100, sull'emendamento Agostinelli 1.26, qualora riformulato nel senso di aggiungere alla lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 1, il seguente periodo: « quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza », sul subemendamento Daniele Farina 0.1.101.2, sugli emendamenti del relatore 1.101, 1.102, 1.103 e 1.104, sul subemendamento Santerini 0.1.105.3, sull'emendamento del relatore 1.105, sull'emendamento Bonafede 1.48, qualora riformulato aggiungendo alla fine del capoverso 7-*bis*, della lettera *d*), del comma 1, dell'articolo 1, le seguenti parole: « Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili », sull'articolo aggiuntivo Ferranti 1.01, qualora riformulato inserendo dopo l'articolo 1 il seguente articolo: « ART. 2. 1. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7 e 7-*bis*, della legge 4 maggio 1983, n. 184” » e sull'articolo aggiuntivo del relatore 1.03.

Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, esprime parere conforme al relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.1. e 1.2, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

Michela MARZANO (PD) illustra il suo emendamento 1.3, volto ad estendere la legittimazione ad ottenere l'accesso a coloro che abbiano raggiunto la maggiore età, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Marzano 1.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.4, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Antimo CESARO (SCpI) illustra il proprio emendamento 1.5, sottolineando come prevedere che possano chiedere l'accesso alle origini tutti i soggetti che abbiano compiuto la maggiore età sarebbe un punto qualificante del provvedimento, che eviterebbe censure da parte della Corte Costituzionale.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, osserva come dal dibattito svoltosi in Commissione e dalle audizioni risulti che mantenere la legittimazione in linea generale al compimento del venticinquesimo anno di età realizzi il migliore temperamento degli interessi in gioco, tenendo conto della particolare maturità necessaria in capo al soggetto che vuole conoscere le proprie origini.

Antimo CESARO (SCpI) ritiene che al compimento dei diciotto anni il soggetto abbia la maturità necessaria.

Michela MARZANO (PD) condivide quanto affermato dal collega Cesaro, ritenendo che, se al compimento dei diciotto anni il soggetto può votare, allora può anche conoscere la propria identità biologica.

Daniele FARINA (SEL) ricorda come per le elezioni del Senato, l'elettore deve avere compiuto i venticinque anni.

La Commissione respinge l'emendamento Cesaro 1.5.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritira il suo emendamento 1.6, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Marzano 1.7.

Luisa BOSSA (PD) illustra il suo emendamento 1.8 e ne raccomanda l'approvazione.

Alessia MORANI (PD) ritira il suo emendamento 1.9.

Milena SANTERINI (PI-CD) ritira il suo emendamento 1.10.

Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 1.11, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, ad integrazione del proprio precedente intervento, precisa che la scelta di mantenere invariata la legittimazione al compimento dei venticinque anni consegue alla scelta, di carattere più generale, di licenziare un provvedimento normativo che abbia un impatto minimo sulla disciplina vigente, limitandosi a quegli interventi resi necessari dalla sentenza della Corte costituzionale.

Alfonso BONAFEDE (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.12, sottolineando come, a suo giudizio, la previsione generalizzata della legittimazione al compimento della maggiore età eviterebbe nuovi interventi della Corte Costituzionale.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafede 1.12 e Marzano 1.13.

Daniele FARINA (SEL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.14, ritenendo che il provvedimento in esame desti forti perplessità, in quanto realizza un contemperamento degli interessi troppo sbilanciato in favore del figlio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daniele Farina 1.14 e 1.15.

Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 1.17.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.18, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bossa 1.19.

Anna ROSSOMANDO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.20.

Milena SANTERINI (PI-CD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.25

La Commissione approva gli identici emendamenti Rossomando 1.20 (*Nuova formulazione*) e Santerini 1.25 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Alessandro ZAN (PD) ritira il suo emendamento 1.21

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti Rossomando 1.20 (*Nuova formulazione*) e Santerini 1.25 (*Nuova formulazione*), non sarà posto in votazione l'emendamento Campana 1.22. Avverte quindi che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti 1.23 e 1.24, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore (*vedi allegato 2*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.26.

Anna ROSSOMANDO (PD) esprime forti perplessità, sia sotto il profilo tecnico che di opportunità, in merito all'emendamento Agostinelli 1.26, come riformulato, laddove prevede, in particolare, che in caso di incapacità assoluta del soggetto che ha interesse a conoscere le proprie origini biologiche, la legittimazione spetti al suo rappresentante legale.

Alfonso BONAFEDE (M5S) non ritiene che sussistano ragioni per precludere all'interdetto l'accesso alle origini biologiche.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, osserva come la disciplina dell'istituto della tutela offra adeguate garanzie.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Agostinelli 1.26 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), e respinge l'emendamento Daniele Farina 1.27.

Antimo CESARO (SCpI) ritira il proprio emendamento 1.28.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritira il proprio emendamento 1.29.

La Commissione respinge l'emendamento Campana 1.31.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 5 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.*

**La seduta comincia alle 19.30.**

**Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.**

**C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.**  
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Bossa 1.32.

La Commissione approva il subemendamento Daniele Farina 0.1.102.2 (*vedi allegato 2*).

Milena SANTERINI (PI-CD) ritira il suo subemendamento 0.1.101.4.

Daniele FARINA (SEL) dichiara di condividere il subemendamento Rossomando 0.1.101.1, ritenendo importante che sia inserita una disposizione transitoria che escluda l'irretroattività delle norme del provvedimento in esame.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, ricorda che con il provvedimento in esame si vuole dare seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale, che ha inciso sulla disciplina in esame con effetto retroattivo. Non condivide l'idea dell'inserimento di una disposizione transitoria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Rossomando 0.1.101.1 e approva l'emendamento 1.101 del Relatore, come modificato dall'approvazione del subemendamento 0.1.101.1 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.101 del relatore, non saranno posti in votazione gli emendamenti Rossomando 1.33, Marzano 1.34 e Santerini 1.35. Avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti Bossa 1.36 e Marzano 1.37.

La Commissione respinge l'emendamento Daniele Farina 1.38.

Anna ROSSOMANDO (PD) illustra il suo emendamento 1.39 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rossomando 1.39 e Campana 1.40.

Vanna IORI (PD) ritira il suo emendamento 1.41.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.43, si intende che egli vi abbia rinunciato.

Milena SANTERINI (PI-CD) ritira il suo emendamento 1.44.

Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 1.45.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Giorgis 1.42, fatto proprio dall'onorevole Rossomando, Bonafede 1.46 e 1.47.

Daniele FARINA (SEL) illustra il suo subemendamento 0.1.102.2, dichiarando la propria contrarietà alle modalità con le quali si sta disciplinando l'interpello, poiché ritiene che si stia andando ben oltre il dettato della Corte costituzionale, ponendo in serio pericolo la privacy della madre e consentendo al tribunale di ricorrere a qualsiasi strumento ritenga opportuno.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Daniele Farina 0.1.102.2 e approva l'emendamento 1.102 del relatore (*vedi allegato 2*).

Daniele FARINA (SEL) ritira il suo subemendamento 0.1.103.1, dopo avere precisato come lo stesso abbia un contenuto meramente provocatorio. Ritiene, infatti, che le modalità di esercizio dell'interpello previste dal provvedimento siano talmente lesive della privacy della madre che tanto varrebbe esercitarlo per mezzo di una lettera raccomandata.

La Commissione approva l'emendamento 1.103 del relatore (*vedi allegato 2*).

Luisa BOSSA (PD) ritira il suo subemendamento 0.1.104.3.

La Commissione respinge il subemendamento Bonafede 0.1.104.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dei subemendamenti 0.1.104.4 e 0.1.104.2, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.104 del relatore e il subemendamento Santerini 0.1.105.3 (*vedi allegato 2*).

Milena SANTERINI (PI-CD) ritira il suo subemendamento 0.1.105.4, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Daniele FARINA (SEL) ritiene che il subemendamento Santerini 0.1.105.4 ponga una questione seria e da approfondire, dichiarando di non essere convinto che l'ordinamento già preveda che tutto il personale dei servizi sociali sia tenuto al segreto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che la questione debba essere approfondita in vista dell'esame in assemblea. Avverte quindi che, in considerazione dell'assenza del presentatore del subemendamento 0.1.105.1, si considera che egli vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Daniele Farina 0.1.105.2 e approva l'emendamento del relatore 1.105 (*vedi allegato 2*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Bonafede 1.48, del quale è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Bonafede 1.48 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Bonafede 1.48 (*Nuova formulazione*) non sarà posto in votazione l'emendamento Agostinelli 1.49. Avverte che è stato ritirato l'emendamento Marzano 1.50. Avverte altresì che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.51, 1.52 e 1.54, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Agostinelli 1.53.

Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 1.55, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, invita l'onorevole Marzano a riformulare il suo emendamento 1.56 negli stessi termini dell'articolo aggiuntivo 1.03 del relatore.

Michela MARZANO (PD) accoglie la proposta di riformulazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Marzano 1.04 (ex 1.56) (*vedi allegato 2*) sarà posto in votazione insieme all'identico emendamento 1.03 del relatore.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Marzano 1.04 (ex 1.56).

Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 1.57.

Luisa BOSSA (PD) ritira i suoi emendamenti 1.58, 1.59, 1.60 e 1.61.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.62, si

intende che egli vi abbia rinunciato. Accoglie quindi la proposta di riformulazione del suo articolo aggiuntivo 1.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Ferranti 1.01 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), respinge i subemendamenti Rossomando 0.1.03.1, Daniele Farina 0.1.03.3, Agostinelli 0.1.03.6, Rossomando 0.1.03.2, Agostinelli 0.1.03.5, Daniele Farina 0.1.03.4, e approva gli identici articoli aggiuntivi 1.03 del relatore e Marzano 1.04 (ex 1.56) (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.20.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### INTERROGAZIONI

5-05254 Rossomando: sulla situazione del Tribunale di Ivrea.

5-04716 Tripiedi: sulla situazione del tribunale di Monza.

#### SEDE CONSULTIVA

Legge quadro missioni internazionali.  
C. 45 Cirielli ed abb.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.**

**NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE E SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 101.

*Sostituire le parole:* può esser sempre resa dalla madre con dichiarazione scritta redatta o autenticata, *con le seguenti:* deve esser resa dalla madre con dichiarazione autenticata.

**0. 1. 101. 2.** Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Bordo, Nicchi.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: « dall'ufficiale dello stato civile » aggiungere le seguenti: « o dal notaio »;

2) dopo le parole: « L'ufficiale dello stato civile » aggiungere le seguenti: « o il notaio ».

**0. 1. 101. 4.** Santerini, Marazziti, Piepoli.

*Dopo le parole:* del luogo di nascita del figlio, *aggiungere il seguente periodo:* La disciplina di cui al presente comma si applica alle richieste di accesso alle informazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

**0. 1. 101. 1.** Rossomando.

*All'articolo 1, lettera c), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti:* La revoca può essere sempre resa dalla

madre con dichiarazione scritta, redatta o autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.

**1. 101.** Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 102.

*Sostituire la parola:* preferibilmente, *con la seguente:* necessariamente.

*Conseguentemente, al primo periodo della lettera d), sopprimere la parola anche.*

**0. 1. 102. 2.** Daniele Farina, Sannicandro, Bordo, Costantino, Nicchi.

*All'articolo 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo la parola:* avvalendosi, *inserire la seguente:* preferibilmente.

**1. 102.** Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 103.

*Aggiungere alla fine le seguenti parole:* e inserire le seguenti: « con lettera raccomandata ».

*Conseguentemente, alla fine del comma 7-bis) inserire il seguente periodo:* in mancanza di risposta alla raccomandata, o in caso di risposta negativa, l'istanza è rigettata.

**0. 1. 103. 1.** Daniele Farina, Sannicandro, Bordo, Costantino, Nicchi.

*All'articolo 1, lettera d), capoverso, sopprimere le seguenti parole:* senza formalità.

**1. 103.** Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 104.

*All'emendamento 1.104, sostituire le parole:* una sola volta, *con le seguenti:* più volte.

**0. 1. 104. 3.** Bossa.

*All'emendamento 1.104, sostituire le parole:* una sola volta *con le seguenti:* per un massimo di tre volte con un intervallo non inferiore a cinque anni.

**0. 1. 104. 5.** Bonafede, Agostinelli.

*Sostituire le parole:* può essere presentata, una sola volta *con le seguenti:* può essere ripresentata non prima di un periodo di cinque anni.

**0. 1. 104. 4.** Cesaro.

*Alla lettera d) capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* può essere presentata, una sola volta *con le seguenti:* può essere presentata, per ogni quinquennio una sola volta,.

**0. 1. 104. 2.** Sarro.

*Alla lettera d) capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* deve essere presentata *con le seguenti:* può essere presentata, una sola volta,.

**1. 104.** Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 105.

*Dopo le parole:* che assicurano la massima riservatezza, *aggiungere le seguenti:* ed il massimo rispetto della dignità della madre.

**0. 1. 105. 3.** Santerini, Marazziti, Piepoli.

*Aggiungere infine le seguenti parole:* Il personale dei servizi sociali è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del presente procedimento.

**0. 1. 105. 4.** Santerini, Marazziti, Piepoli.

*Aggiungere dopo le parole:* il tribunale per i minorenni *le seguenti:* nello stabilire le modalità di contatto e di interpello,.

**0. 1. 105. 1.** Cesaro.

*Sostituire le parole:* tiene conto, in particolare, *con le seguenti:* deve tener conto, inderogabilmente.

**0. 1. 105. 2.** Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Nicchi.

*All'articolo 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

**1. 105.** Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO  
AGGIUNTIVO 1. 03.

*Dopo le parole:* Tribunale per i minorenni *sostituire le parole:* da «intenda

mantenere l'anonimato ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184. » con le seguenti: abbia preventivamente revocato l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica novembre 2000, n. 396.

**0. 1. 03. 1.** Rossomando.

*Sopprimere l'ultimo periodo del comma 1-bis.*

**0. 1. 03. 3.** Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Nicchi.

*All'emendamento 1.03, aggiungere infine: fintanto che non è istituito il registro di cui al periodo successivo.*

Ai fini del presente articolo, con decreto del Ministro della Giustizia, il emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge, viene istituito un Registro nazionale per la raccolta dei dati attinenti alle anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, nonché eventuali malattie di carattere ereditario.

Laddove possibile, in detto registro dovranno essere inseriti anche i dati, di cui al precedente comma, relativi alle madri che vengano contattate dai servizi sociali, con la procedura di cui sopra, per verificare che continui a sussistere la volontà di mantenere l'anonimato.

Al momento dell'interpello, qualora la madre biologica non intenda revocare l'anonimato viene resa edotta delle conseguenze derivanti dalla scelta operata.

**0. 1. 03. 6.** Agostinelli, Bonafede.

*Dopo le parole: informativa di cui al primo periodo aggiungere il seguente periodo: La disciplina di cui al presente comma si applica alle richieste di accesso alle informazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.*

**0. 1. 1. 03. 2.** Rossomando.

*All'emendamento 1.03, aggiungere infine il seguente periodo: Al momento dell'interpello, qualora la madre biologica non intenda revocare l'anonimato viene resa edotta delle conseguenze derivanti dalla scelta operata.*

**0. 1. 03. 5.** Agostinelli, Bonafede.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano in relazione alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della stessa.

**0. 1. 03. 4.** Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Nicchi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*1-bis.* La madre viene informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184; dalla facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo.

**1. 03.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983 Antimo Cesaro, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.**

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da « Può essere » a « nominata ».*

**\* 1. 20.** (nuova formulazione) Rosso-mando.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da « Può essere » a « nominata ».*

**\* 1. 25.** (nuova formulazione) Santerini.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « o successorio » inserire le seguenti: da parte dell'adottato.*

**1. 100.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: « Quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza ».*

**1. 26.** (nuova formulazione) Agostinelli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
DEL RELATORE 1. 101

*Sostituire le parole « può essere sempre resa dalla madre con dichiarazione redatta o autenticata » con le seguenti: « deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata ».*

**0. 1. 101. 2.** Daniele Farina.

*All'articolo 1, lettera c), capoverso, sostituire il secondo periodo con i seguenti: « La revoca può essere sempre resa dalla madre con dichiarazione scritta, redatta o autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data del parto e alla persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. ».*

**1. 101.** Il Relatore.

*All'articolo 1, lettera d), capoverso, primo periodo, dopo la parola: avvalendosi, inserire la seguente: preferibilmente.*

**1. 102.** Il Relatore.

*All'articolo 1, lettera d), capoverso, sopprimere le seguenti parole: senza formalità.*

**1. 103.** Il Relatore.

*All'articolo 1, lettera d), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere presentata con le seguenti: può essere presentata, una sola volta,.*

**1. 104.** Il Relatore.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
DEL RELATORE 1. 105.

*Dopo le parole:* « che assicurano la massima riservatezza » *aggiungere le seguenti:* « ed il massimo rispetto della dignità della madre ».

**0. 1. 105. 3.** Santerini.

*All'articolo 1, lettera d), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre, delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

**1. 105.** Il Relatore.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo:* « Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili ».

**1. 48.** Bonafede.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7 e 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».

**1. 01.** (nuova formulazione) Ferranti.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La madre viene informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184; dalla facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo ».

\* **1. 03.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La madre viene informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca, ai sensi dell'articolo 28, comma 7,

della legge 4 maggio 1983, n. 184; dalla facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i

dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo ».

\* **1. 04.** (ex 1.56) Marzano.